

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3437

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 febbraio 2008 (v. stampato Senato n. 1934)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(MASTELLA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(BERSANI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE E PER LE POLITICHE EUROPEE

(BONINO)

Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 febbraio 2008*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

SECONDO PROTOCOLLO

della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione del 19 giugno 1997,

DESIDEROSE di far sì che le loro legislazioni penali contribuiscano efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

RICONOSCENDO l'importanza della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 nella lotta contro la frode ai danni delle entrate e delle spese della Comunità;

RICONOSCENDO l'importanza del protocollo della suddetta convenzione, adottato il 27 settembre 1996, nella lotta contro la corruzione che lede o può ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;

CONSAPEVOLI del fatto che gli interessi finanziari delle Comunità europee possono essere lesi o minacciati da atti compiuti per conto di persone giuridiche e da atti finalizzati al riciclaggio dei proventi di attività illecite;

CONVINTE dell'esigenza di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali per prevedere la responsabilità delle persone giuridiche nei casi di frode o corruzione attiva e riciclaggio di denaro compiuti per un loro beneficio, che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;

CONVINTE inoltre della necessità di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali per perseguire il riciclaggio dei proventi di atti di frode o corruzione che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee e permettere la confisca dei proventi di tali atti di frode o corruzione;

CONVINTE della necessità di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali al fine di impedire il rifiuto dell'assistenza reciproca unicamente perché i reati contemplati dal presente protocollo riguardano o sono considerati reati in materia di tasse o di dazi doganali;

RILEVANDO che la cooperazione tra gli Stati membri è già contemplata dalla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, ma che è necessaria altresì, fatti salvi gli obblighi risultanti dalla normativa comunitaria, l'adozione di disposizioni appropriate affinché la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione garantisca un'azione efficace contro la frode, la corruzione attiva e passiva ed il riciclaggio di denaro ad esse connesso, che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee, compreso lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

CONSIDERANDO che, al fine di incoraggiare e facilitare lo scambio di informazioni, è necessario garantire una protezione adeguata dei dati personali;

CONSIDERANDO che lo scambio di informazioni non dovrebbe ostacolare le indagini in corso e che è pertanto necessario prevedere la tutela del segreto istruttorio;

CONSIDERANDO che occorre elaborare disposizioni appropriate sulla competenza della Corte di giustizia;

CONSIDERANDO infine che è opportuno rendere applicabili le disposizioni pertinenti della convenzione² relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, a taluni atti contemplati dal presente protocollo,

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «convenzione», la convenzione stipulata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il 26 luglio 1995 ⁽¹⁾;
- b) «frode», le condotte descritte all'articolo 1 della convenzione;
- c) — «corruzione passiva», le condotte di cui all'articolo 2 del protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'unione europea il 27 settembre 1996 ⁽²⁾;
— «corruzione attiva», le condotte di cui all'articolo 3 dello stesso protocollo;
- d) «persona giuridica», qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
- e) «riciclaggio di denaro», la condotta definita nel terzo trattino dell'articolo 1 della direttiva del Consiglio 91/308/CEE, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ⁽³⁾, in relazione ai proventi della frode, almeno nei casi gravi, e della corruzione attiva o passiva.

Articolo 2

Riciclaggio di denaro

Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché il riciclaggio di denaro costituisca illecito penale.

Articolo 3

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della frode, della corruzione attiva e del riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che detenga un posto dominante in seno alla persona giuridica, basati

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 27. 11. 1995, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. C 313 del 23. 10. 1996, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.

— sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o

— sull'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o

— sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica;

nonché della complicità, dell'istigazione a commettere tale frode, corruzione attiva o riciclaggio di denaro o del tentativo di commettere tale frode.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di una frode, di un atto di corruzione attiva o di riciclaggio di denaro a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche, che siano autori, istigatori o complici della frode, della corruzione attiva o del riciclaggio di denaro.

Articolo 4

Sanzioni per le persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che includono sanzioni pecuniarie o di natura penale o amministrativa e possono includere altre sanzioni, tra cui:

- a) misure di esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico;
- b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché una persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni o di misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 5

Confisca

Ciascuno Stato membro adotta le misure che gli consentono il sequestro e, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, la confisca o la privazione degli strumenti e proventi della frode, della corruzione attiva o passiva e del rici-

claggio di denaro o di proprietà del valore corrispondente a tali proventi. Gli strumenti o proventi o altre proprietà sequestrati o confiscati sono utilizzati dallo Stato membro in questione in conformità della sua legislazione nazionale.

Articolo 6

Reati in materia di tasse o di dazi doganali

Uno Stato membro non può rifiutare l'assistenza giudiziaria per quanto riguarda la frode, la corruzione attiva e passiva e il riciclaggio di denaro per il solo fatto che si tratti di un reato in materia di tasse o di dazi doganali, o sia considerato tale.

Articolo 7

Cooperazione con la Commissione delle Comunità europee

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano reciprocamente nel settore della lotta contro la frode, la corruzione attiva e passiva ed il riciclaggio di denaro.

A tal fine, la Commissione presta l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti possono aver bisogno per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare con la Commissione elementi di informazione per facilitare l'accertamento dei fatti e garantire un'azione efficace contro la frode, la corruzione attiva e passiva e il riciclaggio di denaro. La Commissione e le autorità nazionali competenti tengono conto, per ogni caso specifico, delle esigenze del segreto istruttorio e della protezione dei dati. A tal fine uno Stato membro, quando fornisce informazioni alla Commissione, può stabilire condizioni specifiche per il loro uso da parte della Commissione o di un altro Stato membro cui tali informazioni possono essere comunicate.

Articolo 8

Responsabilità della Commissione in materia di protezione dei dati

La Commissione assicura che, nell'ambito dello scambio di informazioni previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, venga osservato, in materia di trattamento dei dati personali, un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

Articolo 9

Pubblicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati

Le disposizioni adottate concernenti gli obblighi derivanti dall'articolo 8 sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Trasferimento dei dati ad altri Stati membri e paesi terzi

1. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione può trasferire a qualsiasi altro Stato membro dati personali ottenuti da uno Stato membro nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 7. La Commissione informa lo Stato membro che ha fornito le informazioni della sua intenzione di procedere ad un siffatto trasferimento.

2. Alle stesse condizioni la Commissione può trasferire a qualsiasi Stato terzo dati personali ottenuti da uno Stato membro nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 7, purché lo Stato membro che ha fornito le informazioni si sia dichiarato d'accordo in merito a detto trasferimento.

Articolo 11

Autorità di controllo

Un'autorità designata o istituita al fine di esercitare le funzioni di controllo indipendente della protezione dei dati personali detenuti dalla Commissione nell'ambito delle sue funzioni ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea è competente a esercitare le stesse funzioni per quanto riguarda i dati personali detenuti dalla Commissione conformemente al presente protocollo.

Articolo 12

Rapporto con la convenzione

1. Le disposizioni degli articoli 3, 5 e 6 della convenzione si applicano anche alle condotte di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

2. Al presente protocollo si applicano altresì le seguenti disposizioni della convenzione:

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

— l'articolo 4, fermo restando che, salvo indicazione contraria all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente protocollo, qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della convenzione vale anche per il presente protocollo;

— l'articolo 7, fermo restando che il principio «ne bis in idem» si applica anche alle persone giuridiche e che, salvo indicazione contraria all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente protocollo, qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della convenzione vale anche per il presente protocollo;

— l'articolo 9;

— l'articolo 10.

Articolo 13

Corte di giustizia

1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.

Se entro sei mesi non si è potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia può essere adita da una delle parti della controversia.

2. Qualsiasi controversia relativa all'applicazione dell'articolo 2, in relazione all'articolo 1, lettera e) e degli articoli 7, 8, 10 e 12, paragrafo 2, quarto trattino del presente protocollo, tra uno o più Stati membri e la Commissione che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato, può essere sottoposta alla Corte di giustizia, trascorso un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui una delle parti ha comunicato all'altra l'esistenza di una controversia.

3. Il protocollo concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 29 novembre 1996⁽¹⁾, si applica al presente protocollo, fermo restando che una dichiarazione fatta da uno Stato membro conformemente all'articolo 2 di detto protocollo è valida anche per il presente protocollo a meno che lo Stato membro interessato faccia una dichiarazione in senso contrario all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente protocollo.

(¹) GU n. C 151 del 20. 5. 1997, pag. 1.

Articolo 14

Responsabilità extracontrattuale

Ai fini del presente protocollo la responsabilità extracontrattuale della Comunità è disciplinata dall'articolo 215, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea. È applicabile l'articolo 178 del medesimo trattato.

Articolo 15

Controllo giurisdizionale

1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti da qualsiasi persona fisica o giuridica contro le decisioni della Commissione prese nei suoi confronti o contro le decisioni che la riguardano direttamente ed individualmente, in violazione dell'articolo 8 o di qualsiasi disposizione adottata in applicazione del suddetto articolo ovvero per sviamento di potere.

2. L'articolo 168A, paragrafi 1 e 2, l'articolo 173, quinto comma, l'articolo 174, primo comma, l'articolo 176, primo e secondo comma, gli articoli 185 e 186 del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché lo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo è sottoposto all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea al momento dell'adozione dell'atto che stabilisce il protocollo, che procede per ultimo a detta formalità. Tuttavia, se la convenzione non è entrata in vigore a quella data, il protocollo entra in vigore nello stesso giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.

4. L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 è tuttavia sospesa se e finché la pertinente istituzione delle Comunità europee non ha assolto l'obbligo di pubblicazione delle

disposizioni sulla protezione dei dati di cui all'articolo 9 ovvero se non sono soddisfatti i termini di cui all'articolo 11 relativi all'autorità di controllo.

Articolo 17

Adesione di nuovi Stati membri

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
2. Fa fede il testo del presente protocollo nella lingua dello Stato aderente predisposto dal Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
4. Il presente protocollo entra in vigore, nei confronti di ogni Stato che vi aderisca, novanta giorni dopo il deposito dello strumento d'adesione, ovvero alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se questo non è ancora entrato in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

Articolo 18

Riserve

1. Ciascuno Stato membro può riservarsi il diritto di considerare illecito penale il riciclaggio in relazione ai proventi dei reati di corruzione attiva e passiva solo nei casi gravi di corruzione attiva e passiva. Lo Stato mem-

bro che formuli una siffatta riserva informa il depositario all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2, fornendo dettagli sulla portata della riserva. Tale riserva è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica e può essere rinnovata una volta per altri cinque anni.

2. All'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2, la Repubblica d'Austria può dichiarare di non essere vincolata dagli articoli 3 e 4. Tale dichiarazione cessa di avere effetto dopo cinque anni dalla data di adozione dell'atto che istituisce il presente protocollo.

3. Non sono ammesse altre riserve ad eccezione di quelle previste all'articolo 12, paragrafo 2, primo e secondo trattino.

Articolo 19

Depositario

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

€ 0,35



15PDL0039480